TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SEZIONE SECONDA

Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio,

letto il ricorso depositato da in data 8 settembre 2026, avente ad oggetto la concessione di un termine di sessanta giorni per il deposito di una proposta e di un piano di concordato preventivo, o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, o di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, nonché la concessione di una misura cautelare diretta ad inibire ad alcuni creditori l'avvio o la prosecuzione di procedure esecutive o cautelari, nonché la presentazione di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'apertura di tale procedura;

rilevato che con provvedimento dell'11 settembre 2026 il Tribunale ha concesso alla ricorrente termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 44 CC.II.;

ritenuto che, come già affermato in altre occasioni da questo Giudice, l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale che ritiene possibile l'adozione di misura cautelari (selettive) a protezione del patrimonio dell'impresa pur dopo la scadenza del termine di un anno stabilito per le misure protettive dall'art. 8 CC.II. sia condivisibile;

considerato all'uopo che:

- misure protettive e misure cautelari si presentano come similari, nella funzione e nel (possibile) contenuto, già a livello di definizione legislativa, essendo, le prime, deputate "*ad evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte dal debitore per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*" (art. 2, comma 1, lett. p, CC.II.), e, le seconde, dirette "*ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza … e l'attuazione delle relative decisioni*" (art. 2, comma 1, lett. q), CC.II.), ovvero come misure dirette ad "*evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*" (art. 54, comma 2, ultimo periodo, CC.II);

- la durata massima stabilita dall'art. 8 CC.II. può essere intesa, alla luce dell'art 6, par. 8, della Direttiva n. 1063/2019, come riferita alle misure rivolte alla generalità dei creditori;

- la differenziazione, tra misure protettive tipiche e misure cautelari consistenti nell'inibizione dell'inizio o della prosecuzione di azioni esecutive e cautelari dei creditori, è quindi data dal carattere necessariamente selettivo delle seconde, nonché dalla necessità della previa instaurazione del contraddittorio con i destinatari delle misure, a mente dell'art. 55, comma 2 – cui consegue un più stringente vaglio da parte del giudice delle contrapposte ragioni del debitore e dei creditori;

considerato, sotto il primo profilo, che la ricorrente ha limitato la richiesta ai creditori che non hanno aderito ad un accordo di stand stell, e, sotto il secondo profilo, che, come già osservato nel provvedimento di concessione del termine ex art. 44 CC.II., dalla relazione finale dell'Esperto emerge che l'impraticabilità della soluzione negoziale coltivata dalla ricorrente nel corso della composizione negoziata (omologazione di accordi di ristrutturazione del debito) è dipesa dall'indisponibilità del ceto bancario a darvi seguito, indisponibilità espressa con pec del 17 luglio 2026, solo un mese e mezzo prima della scadenza del termine massimo di durata della composizione, senza che nelle settimane immediatamente precedenti fossero emersi elementi che facessero presagire un tale esito, e senza, inoltre, che fossero venute meno le prospettive di risanamento: l'Esperto, sulla base delle verifiche compiute nell'intero corso della composizione, ponendo a raffronto le assunzioni del piano di risanamento con le evidenze via via emerse nel corso delle trattative e con l'effettivo andamento della gestione, ha riferito che "*l'andamento della gestione e il rapporto della Società con il mercato hanno consentito di riscontrare, nel tempo, elementi di coerenza rispetto alle principali direttrici industriali poste a fondamento del Piano, le cui previsioni contemplano un significativo recupero della marginalità e la generazione di flussi positivi destinati anche al servizio del debito*"; inoltre, le trattative con gli altri creditori erano giunte a buon punto, testimoniando – come osservato anche dall'Esperto – un "*atteggiamento complessivamente favorevole manifestato dalle altre componenti del ceto creditorio*";

ritenuta l'urgenza del provvedere, peraltro limitatamente all'istanza diretta all'inibizione di iniziative cautelari ed esecutive – tanto più in quanto l'apertura della liquidazione giudiziale è già impedita dal disposto dell'art. 7 CC.II. –, atteso che molti creditori sono già muniti di titolo esecutivo, e potrebbero quindi, nelle more dell'instaurazione del contraddittorio, aggredire il patrimonio della società pregiudicando il percorso di risanamento da essa intrapreso;

ritenuto infine che, in considerazione dell'elevato numero di creditori e della ristrettezza del termine previsto dal citato art. 55, comma 2, CC.II. per la notifica ai destinatari della misura concessa, possa trovare accoglimento l'istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

P.Q.M.

Inibisce ai creditori che non hanno sottoscritto il nuovo stand still di cui al doc. 23 prodotto dalla ricorrente ed a di intraprendere o proseguire le procedure esecutive introdotte a carico di

Fissa per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento, e la decisione sulle altre domande cautelari, l'udienza del giorno 20 ottobre 2026, h. 11.

Assegna a parte ricorrente termine perentorio di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notifica del presente decreto alle controparti.

Autorizza la ricorrente ad effettuare la notifica:

- ai creditori muniti di indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, mediante comunicazione PEC senza necessità di rispettare i principi e le regole stabilite dal Codice di procedura civile e dalle leggi speciali in materia di notificazioni;

- ai creditori esteri ed ai creditori italiani privi di indirizzo PEC risultante dai pubblici registri mediante corriere espresso, con onere per la ricorrente di produrre la ricevuta del corriere attestante la ricezione da parte del destinatario, o con raccomandata a.r.

Verona, 15 settembre 2026

Il Giudice

dott.ssa Monica Attanasio